

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2822 del 31/05/2023
Oggetto	D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA AV GREEN 3 S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI AL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI N. 15 DEL 05.12.2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON PROVVEDIMENTI N. 68 DEL 25.06.2013, N. 857 DEL 06.05.2014 E N. 3896 DEL 21.07.2017, RELATIVA ALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOGAS PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA PARI A 999 KWE-2.462 KWT, SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA FIUMICINO 12/G (FOGLIO CATASTALE 61, PARTICELLE 1244-1245).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2903 del 31/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MAGGIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

**OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA AV GREEN 3 S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI AL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI N. 15 DEL 05.12.2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON PROVVEDIMENTI N. 68 DEL 25.06.2013, N. 857 DEL 06.05.2014 E N. 3896 DEL 21.07.2017, RELATIVA ALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOGAS PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA PARI A 999 KWE-2.462 KWT, SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA FIUMICINO 12/G (FOGLIO CATASTALE 61, PARTICELLE 1244-1245).**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante Riforma del sistema di governo regionale e locale, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia, per cui (art.17), alla luce del rinnovato riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016 le funzioni amministrative in materia di energia sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. 25/2017;

**VISTI, inoltre:**

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;
- il D.M. 10 settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- la L.R. dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- il Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il Regolamento CE 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 18 marzo 2013 n. 274 recante approvazione delle Linee Guida per l’applicazione del Reg. CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE 1774/2002, oggetto di accordo sancito in data 07.02.2013 in sede di conferenza unificata;
- il D.P.R. 13.03.2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il D.M. 19 maggio 2016, n. 118, “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 9 giugno 2003, n. 1053, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 286, concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 18 dicembre 2006, n. 1860 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2009, n. 2236 e s.m.i., che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26.07.2011, “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 ottobre 2011, n. 1495, “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 ottobre 2011, n. 1496 e s.m.i.,

“Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’”;

- la Determinazione del Direttore Generale dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04.06.1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3, “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030), adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.527 del 03/04/2023;

**PREMESSO** che, con Provvedimento n. 15 del 05.12.2011 del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini, è stata rilasciata alla Società Agricola AV Green 3 s.r.l. (in seguito denominata Proponente) l’Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica di 999 kWe – 2.462 kWt e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, ubicato in Comune di Rimini, via Fiumicino (Foglio catastale 61, Particelle 1244 e 1245);

**DATO ATTO** che, con Provvedimento del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione Territoriale e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini n. 68 del 25.06.2013, è stata modificata l’Autorizzazione Unica, di cui al Provvedimento n. 15 del 05.12.2011, in relazione all’integrazione della dieta di alimentazione dell’impianto;

**DATO ATTO** che, con Provvedimento del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione Territoriale e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini n. 857 del 06.05.2014, è stata modificata l’Autorizzazione Unica, di cui al Provvedimento n. 15 del 05.12.2011, successivamente modificata con Provvedimento n. 68 del 25.06.2013, in relazione al destino finale dello scarico delle acque di prima pioggia, seconda pioggia e servizi igienici;

**DATO ATTO** infine che, con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-3896 del 21.07.2017, è stata modificata l’Autorizzazione Unica, di cui al Provvedimento n. 15 del 05.12.2011, successivamente modificata con Provvedimento n. 68 del 25.06.2013 e n. 857 del 06.05.2014, in relazione al rinnovo e all’aggiornamento dei limiti emissivi;

**DATO ATTO** che, con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-6748 del 21.12.2018, è stata rilasciata, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), comprendente i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque prima pioggia ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., di competenza comunale;

- autorizzazione emissioni in atmosfera/odorigene ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di competenza Arpae-SAC;

- comunicazione spandimento ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 152/2006, di competenza Arpae-SAC;

- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L. 447/95 (impatto acustico), di competenza comunale;

**VISTA** l'istanza di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica e successive modifiche, acquisita agli atti con PG/2023/22301 del 07.02.2023, da Azzoni Alfredo, in qualità di legale rappresentante della Società AV Green 3 s.r.l., con sede legale in Via C. Farini, 1, 47853 – Comune di Parma (PR), P.IVA e Codice Fiscale 02582880346, per l'integrazione della dieta di alimentazione dell'impianto a biogas, con adeguamento della nomenclatura dei sottoprodotti autorizzati, sito in Via Fiumicino 12/G – Rimini (Foglio catastale 61, Particelle 1244 e 1245);

**DATO ATTO** che è stata eseguita la verifica di completezza, nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010 e s.m.i., sulla documentazione trasmessa con l'istanza di Autorizzazione Unica e la stessa ha dato esito positivo;

**DATO ATTO** che l'avvio della procedura unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., è coinciso con la presentazione dell'istanza in data 07.02.2023;

**TENUTO CONTO** che, sulla base di quanto disposto dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., la modifica della dieta di alimentazione dell'impianto non si configura come modifica sostanziale;

**RITENUTO** di procedere alla modifica dell'autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 15 del 05.12.2011, così come successivamente modificato ed integrato, come richiesto volontariamente dalla Ditta (in virtù di quanto previsto al punto 11.1 del D.M. 10.09.2010 e s.m.i.), in alternativa al procedimento di PAS ex art. 6 del D. Lgs. 28/2011;

**DATO ATTO** che, con nota PG/2023/0032895 del 23.02.2023, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae ha dato comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., e di avviso di indizione e convocazione della prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge;

**DATO ATTO** che la Conferenza dei Servizi è composta, oltre che da ARPAE e dal Proponente, dai seguenti Enti: AUSL della Romagna, Comune di Rimini;

**DATO ATTO** che, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si è resa disponibile telematicamente l'istanza in oggetto e la relativa documentazione di progetto a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi;

**PRESO ATTO** delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.:

- non sono pervenute richieste di integrazioni documentali e chiarimenti da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- al fine di consentire il completamento dell'istruttoria e fornire ai soggetti coinvolti nel procedimento elementi utili e necessari all'espressione della propria determinazione, comunque denominata, come Autorità procedente si è provveduto a chiedere, con nota PG/2023/51122 del 22.03.2023, specifiche integrazioni documentali e chiarimenti;

**DATO ATTO** che, a seguito della suddetta richiesta di documentazione integrativa, si è

provveduto a sospendere i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTO** che le integrazioni documentali e i chiarimenti, inoltrati dal Proponente entro i termini di cui all'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e acquisiti agli atti con PG/2023/65926 del 14.04.2023, sono state sottoposte all'esame di tutti i membri della Conferenza di Servizi, con nota PG/2023/66824 del 17.04.2023, e contestualmente è stato comunicato il riavvio del procedimento ed è stato indicato nella data del 02.05.2023 il termine di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi;

**DATO ATTO** che le amministrazioni coinvolte hanno espresso, entro il termine conclusivo dei lavori della Conferenza dei Servizi, pareri favorevoli, con prescrizioni, alla modifica dell'Autorizzazione Unica, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

**DATO ATTO** che il progetto di modifica non sostanziale della dieta di alimentazione dell'impianto è costituito dagli elaborati inoltrati dal Proponente, acquisiti agli atti con nota PG/2023/22301 del 07.02.2023 e PG/2023/65926 del 14.04.2023 e depositati agli atti del SAC-Arpae di Rimini;

**PRESO ATTO** che, in relazione alla tracciabilità delle biomasse, il Proponente ha trasmesso i contratti preliminari, con le indicazioni dei quantitativi conferibili annualmente e ha dichiarato che, in particolare per quanto riguarda le schede di caratterizzazione dei sottoprodotti, saranno predisposte e inviate una volta ottenuta l'autorizzazione all'integrazione della dieta, in fase di stipula di accordo specifico, in quanto le caratteristiche fisico-chimiche dei sottoprodotti potrebbero cambiare in funzione dello stabilimento di provenienza;

**DATO ATTO** che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, in data 12.12.2022, sulla piattaforma dei pagamenti PagoPA;

**DATO ATTO** che i prodotti/sottoprodotti autorizzati ai sensi del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 15 del 05.12.2011, così come integrati con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 68 del 25.06.2013, sono i seguenti:

- insilati di colture energetiche (prodotti derivanti da coltivazioni agricole dedicate):
  - mais, triticale, sorgo, loietto, frumento, orzo, girasole;
- sottoprodotti della produzione agricola e dell'industria agroalimentare:
  - farine/cereali da frantoio, polpa di barbabietola, sansa vergine di frantoio, marcofrutta, ortaggi, frutta, glicerina vegetale, sottoprodotti della panificazione e produzione pasta;

**PRESO ATTO** che, con nota acquisita agli atti con PG/2023/92830 del 26.05.2023, il Proponente ha comunicato che non è sua intenzione "utilizzare in futuro glicerina vegetale";

**ESAMINATO** il progetto di modifica non sostanziale della dieta di alimentazione dell'impianto a biogas presentato dal Proponente, che prevede:

- l'introduzione e l'integrazione nella dieta già autorizzata dei seguenti sottoprodotti, idonei all'utilizzo in alimentazione dell'impianto in oggetto, di cui al punto 2. e al punto 3. della Tabella 1.A dell'Allegato 1 del D.M. 23.06.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico:
  - sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale: effluenti zootecnici (pollina e liquame bovino);

- sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali: sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli), sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla), sottoprodotti della lavorazione della birra e pannello di spremitura di alga;
- l'adeguamento della nomenclatura dei sottoprodotti di origine agroindustriale, così come identificati con Provvedimento della Provincia di Rimini 68/2013, a quella attribuita nell'”Elenco sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas” di cui alla Tabella 1.A dell'Allegato 1 del D.M. 23.06.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, così come riportato nella tabella seguente:

<b>Sottoprodotti autorizzati</b>	<b>Nuova nomenclatura ai sensi del D.M. 23.06.2016</b>
Farine/cereali da frantoio	Sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati)
Polpa di barbabietola	Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate)
Sansa vergine di frantoio	Sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione)
Marcofrutta e Frutta	Sottoprodotti della trasformazione della frutta (derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci)
Ortaggi	Sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento)
Sottoprodotti della panificazione e produzione pasta	Sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno)

- incremento della quantità annua massima autorizzata con Provvedimento 15/2011, pari a 18.750 t, comprensiva dei nuovi sottoprodotti introdotti, per un ammontare complessivo di 34.600 t, così composto:

<b>Matrici</b>	<b>Quantità annue massime</b>
----------------	-------------------------------

	(in tonnellate)
Insilati da colture agricole dedicate: mais, frumento, orzo, triticale, sorgo, loietto, girasole	18.000
Sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati	2.500
Sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione	3.000
Sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno	1.500
Sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento	300
Sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci	300
Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate	1.000
Sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli	500
Sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla	1.000
Pannello di spremitura di alga	200
Sottoprodotti della lavorazione della birra	300
Effluenti zootecnici (pollina e liquame bovino)	6.000
<b>TOTALE</b>	<b>34.600</b>

**PRESO ATTO** delle seguenti motivazioni e valutazioni addotte dal Proponente, in relazione all'integrazione della dieta di alimentazione del proprio impianto:

- "la straordinaria e drammatica crisi economica che ha interessato l'intero paese, ha causato un incremento significativo dei prezzi di tutte le materie prime, sia commodities (mais e frumento) sia prodotti tecnici (gasolio, olio lubrificante, concimi ecc)";
- "operando in regime di Tariffa Unica Omnicomprensiva, l'incremento dei costi per

l'approvvigionamento delle materie prime non consente più una sostenibile attività imprenditoriale”;

- “le ultime 3 annate agrarie sono state caratterizzate da una perdurante siccità”;
- “queste condizioni climatiche, ormai non più eccezionali, ma purtroppo costanti, causano significative riduzioni della produttività agricola, che su alcune colture agricole raggiungono anche il 40%;
- la suddetta integrazione alla dieta di alimentazione autorizzata, con l’inserimento di effluenti zootecnici, ha, pertanto, la finalità di garantire una sostenibilità economica all’attività imprenditoriale relativa all’impianto, “il cui utilizzo è particolarmente incentivato da tutta la normativa di settore emessa successivamente al 2012. Infatti, sia per gli impianti di produzione energia elettrica, autorizzati nel cosiddetto decreto FER (costruiti dal 2013 in poi) e i nuovi impianti di produzione biometano da biogas, la normativa prevede particolari premi incentivanti all’utilizzo di effluenti zootecnici, in parziale sostituzione di colture agricole “nobili””;
- “potenziale migliore sostenibilità ambientale del progetto, in quanto gli effluenti zootecnici, sottoposti al ciclo di digestione anaerobica, sono “valorizzati” per il contenuto di sostanza organica e, al contempo, vengono significativamente ridotte le emissioni odorigene. Considerato che sono presenti sul territorio provinciale o su province limitrofe, diversi allevamenti zootecnici, i cui effluenti possono essere recuperati con il trattamento in digestione anaerobica, migliorando sensibilmente la sostenibilità ambientale complessiva”;
- “sono stati inseriti i quantitativi massimi annui per singola matrice; la dieta di alimentazione sarà un mix di prodotti e sottoprodotti, disponibili in azienda o sul mercato delle commodities, il cui valore annuale totale sarà inferiore alla somma delle singole matrici specifiche”;

**CONSIDERATO** che le modifiche riguardanti la ricetta di alimentazione all’impianto di digestione anaerobica non comportano la necessità di un adeguamento degli importi della polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, non essendo previsti investimenti che diano luogo a modifiche/incrementi di tipo impiantistico-strutturale;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi acquisisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., l’espressione dei pareri in merito alle autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;

**DATO ATTO** che la presente Autorizzazione Unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte (ai sensi del punto 15.1 del DM 10/09/2010), acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi;

**ACQUISITI** e fatti propri i seguenti atti/titoli abilitativi/pareri/nulla osta e assensi, comunque denominati:

- relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Rimini, acquisita agli atti con PG/2023/77829 del 04.05.2023, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- parere favorevole del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini (Prot. n. 149631 del 02.05.2023), acquisito agli atti con PG/2023/76506 del 03.05.2023, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- comunicazione di assenso rilasciata in data 09.05.2023 dal Dipartimento di Sanità Pubblica

dell'AUSL della Romagna, acquisito agli atti con PG/2023/85744 e PG/2023/85746 del 16.05.2023;

- parere favorevole rilasciato dal Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali" del SAC di Arpae - Rimini, con prescrizione riportata nella parte dispositiva;

**CONSIDERATO** che le valutazioni effettuate e i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi non hanno evidenziato elementi ostativi o criticità non superabili con prescrizioni derivanti dalla modifica della dieta di alimentazione dell'impianto, riportati nella parte dispositiva;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni; restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

**RICHIAMATO** l'art.14-quater comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., secondo cui "la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'Amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici";

**RICHIAMATO** l'art.14-quater comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., che dispone che "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza";

**PRESO ATTO** che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna, con comunicazione del 09.05.2023, acquisita agli atti con PG/2023/85744 del 16.05.2023, ha evidenziato che non è necessario un atto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009, in quanto l'unico sottoprodotto di origine animale (SOA) utilizzato è il letame;

**DATO ATTO** che, con richiesta effettuata in data 22.05.2023 tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia, si è verificato che a carico della Società Agricola AV Green 3 s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 23.05.2023 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

**DATO ATTO** che il presente Provvedimento di Autorizzazione Unica doveva essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni, e in particolare:

- Avvio del procedimento/presentazione dell'istanza completa: in data 07.02.2023;
- Sospensione termini procedimento, per richiesta integrazioni: in data 22.03.2023;
- Riapertura termini procedimento, per consegna integrazioni: in data 14.04.2023;
- Termine per la conclusione del procedimento: in data 31.05.2023;

**DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita agli atti, con nota PG/2023/91552. del 25.05.2023, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Azzoni Alfredo, in qualità di amministratore unico della Società Agricola AV Green 3 s.r.l., con cui si è provveduto alla

trasmissione del seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di € 16,00): 01220408436856, con data di emissione 24.05.2023;

**CONSIDERATE** le risultanze dell'istruttoria in merito alla completezza e regolarità degli atti e al sussistere dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili al rilascio dell'Autorizzazione;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae 70/2018, 126/2021 e 140/2022, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità "Autorizzazioni complesse ed Energia", all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

### **DISPONE**

- 1) di determinare, per le motivazioni riportate in premessa, la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, indetta e convocata con nota PG/2023/32895 del 23.02.2023, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi di quanto disposto dall'art.14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) la modifica dell'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento della Provincia di Rimini n. 15 del 05.12.2011, successivamente modificata con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 68 del 25.06.2013 e n. 857 del 06.05.2014 e con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-3896 del 21.07.2017, rilasciata alla Società Agricola AV Green 3 s.r.l. (C.F./P.IVA 02582880346), per quanto concerne la modifica della dieta di alimentazione dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica di 999 kWe – 2.462 kWt, sito in via Fiumicino, 12/G, Comune di Rimini (Foglio catastale 61, Particelle 1244-1245), relativamente all'introduzione di nuovi sottoprodotti nella ricetta di alimentazione, nonché all'adeguamento della nomenclatura dei sottoprodotti di origine agroindustriale autorizzati, per una quantità annua massima complessiva (comprensiva dei nuovi sottoprodotti introdotti) pari a 34.600 t, in conformità agli elaborati acquisiti agli atti di Arpae-SAC di Rimini, richiamati in premessa, e nel rispetto di quanto disposto ai punti successivi;
- 3) che, preventivamente all'acquisizione dei nuovi sottoprodotti di origine animale ed agroindustriale di cui si richiede l'inserimento nella ricetta di alimentazione dell'impianto, dovranno essere trasmessi ad Arpae-SAC di Rimini i contratti stipulati per la loro fornitura, contenenti le seguenti informazioni:
  - indicazione della parte acquirente e della parte venditrice;

- attestazione del rispetto delle caratteristiche di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 264/2016;
  - indicazione dei quantitativi conferiti, delle modalità di conferimento, degli eventuali trattamenti di normale pratica industriale, delle metodiche di stoccaggio/utilizzo presso l'impianto destinatario;
  - la durata del contratto di fornitura;
  - la scheda di conformità del sottoprodotto;
- 4) di stabilire che la presente autorizzazione non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;
- 5) di stabilire che, richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, l'Autorizzazione Unica ha durata pari alla durata di esercizio dell'impianto, oltre il tempo di ripristino dello stato dei luoghi, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 55 del 15.04.2016 riguardo alla garanzia finanziaria prevista per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, che deve coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica (ai sensi del punto 15.5 del DM 10.09.2010);
- 6) di unire quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, la tabella riportante le matrici costituenti la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto in oggetto, come descritta in premessa, e che sostituisce quanto precedentemente autorizzato;
- 7) per quanto non diversamente espresso nel presente Provvedimento, di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni, prescrizioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento della Provincia di Rimini n. 15 del 05.12.2011, così come successivamente modificato;
- 8) di stabilire che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;
- 9) di stabilire che ogni ulteriore modifica dell'impianto in oggetto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa; nel caso di modifiche non sostanziali assentibili attraverso la procedura di PAS, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., il proponente dovrà inviare per conoscenza alla SAC-Arpae di Rimini copia completa della documentazione di modifica e ogni altro eventuale atto/provvedimento prodotto dall'autorità competente;
- 10) di vincolare l'Autorizzazione Unica, oltre che al rispetto delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:
- la modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto dovrà essere realizzata in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza dei Servizi;
  - dovranno essere messe in atto le azioni gestionali volte alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'impianto così come individuate nella D.G.R. 1495/2011, con particolare riguardo alle misure atte al contenimento delle emissioni odorigene;

- dovranno essere effettuate, per almeno due anni, campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene derivanti dall'impianto di biogas con frequenza semestrale, prevedendo una campagna invernale di 10 giorni e una campagna estiva di 20 giorni, considerato il maggior utilizzo degli spazi aperti da parte dei residenti e delle attività della zona; inoltre, le campagne dovranno essere svolte in corrispondenza del conferimento in impianto degli effluenti zootecnici, al fine di rilevare le emissioni odorigene nella fase più critica di scaricamento/deposito in trincea; le modalità e le tempistiche di tali campagne di rilevamento delle emissioni odorigene potranno conformarsi a quanto proposto dal Proponente (vd. Relazione Tecnica - punto 7. Proposta piano di monitoraggio sostanze odorigene), previa condivisione e verifica da parte del Comune; al termine di ogni singola campagna, il relativo esito dovrà essere inviato, oltre che al Comune di Rimini, anche ad Arpae di Rimini;
  - il titolare dell'autorizzazione che intenda modificare la titolarità dell'autorizzazione stessa dovrà presentare ad Arpae-SAC di Rimini apposita domanda di autorizzazione alla voltura in favore di un nuovo soggetto imprenditoriale, con le modalità indicate sul sito istituzionale di Arpae;
  - il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente ad Arpae-SAC di Rimini eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
  - il titolare dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad Arpae di Rimini e al Comune di Rimini eventuali fermi prolungati, interruzioni e/o malfunzionamenti dell'impianto;
  - la Società dovrà dare notizia ad Arpae-SAC di Rimini di ogni comunicazione ad essa pervenuta da parte del Gestore dei Servizi Elettrici che possa avere qualche riflesso sull'Autorizzazione Unica, affinché questo Servizio possa eventualmente coadiuvare l'attività di controllo, di cui all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 28/2011, rispetto ad eventuali violazioni relative all'Autorizzazione Unica in corso di validità, che assumano rilevanza anche per l'erogazione degli incentivi;
- 11)** preso atto e fatta propria la relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale, acquisita agli atti con nota PG/2023/77829 del 04.05.2023, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- i sottoprodotti conferiti e stoccati in impianto con una percentuale di sostanza secca inferiore al 60% (pannello di spremitura di alga e sottoprodotti della lavorazione della birra) dovranno essere stoccati nella prevasca e non in trincea come richiesto dall'azienda ed utilizzati nel biodigestore entro 72 ore dal conferimento (DGR 1495/2011);
  - la pollina, proveniente da allevamenti da carne (broiler) e da allevamenti di galline ovaiole, conferita all'impianto dovrà essere sempre stoccata in trincea e coperta con un telo di materiale idoneo;
  - non dovranno essere effettuate, per quanto possibile, le operazioni di scarico e stoccaggio della pollina in impianto durante giornate piovose; pur essendo la pollina una materia prima secca se venisse reidratata aumenterebbe il rischio di decomposizione microbica della sostanza organica contenuta, fonte di sostanze odorigene;

- si richiede, per un periodo di 12 mesi, di ricevere con 10 giorni di anticipo, la data del conferimento in azienda della pollina; in questo modo si potrà effettuare un incrocio tra le operazioni di scarico e stoccaggio presso l'azienda e le segnalazioni di disturbo odorigene, provenienti dal territorio; dopo un anno verrà fatta una valutazione della situazione riscontrata;
- 12)** preso atto e fatto proprio il parere favorevole del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini (Prot. n. 149631 del 02.05.2023), acquisito agli atti con PG/2023/76506 del 03.05.2023, si dovrà rispettare la seguente prescrizione:
  - i mezzi in entrata ed in uscita all'impianto provenienti dalla S.S. Emilia dovranno percorrere la viabilità comunale di via Budriolo, al fine di ridurre il traffico pesante che gravita sull'abitato di Santa Giustina ed in particolare su via Carpinello;
- 13)** preso atto e fatto proprio il parere favorevole del Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali del SAC di Rimini di Arpae, si dovrà rispettare la seguente prescrizione:
  - tutta la pollina conferita all'impianto dovrà essere stoccata in trincea e coperta con un telo impermeabile, al fine di limitare le emissioni odorigene;
- 14)** di stabilire che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il soggetto esercente ha l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto;
- 15)** di stabilire che, per quanto concerne la cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, si applica quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 55 del 15.04.2016;
- 16)** di stabilire che gli Enti e le Amministrazioni che, nell'esprimere il parere di rispettiva competenza, abbiano apposto prescrizioni, saranno, altresì, preposti al controllo della corretta esecuzione di quanto prescritto; il SAC di Rimini di Arpae si riserva ogni eventuale successivo accertamento ulteriore;
- 17)** di trasmettere, a cura di Arpae-SAC di Rimini, copia del presente atto al proponente e agli Enti e alle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- 18)** di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
- 19)** di dare atto della pubblicazione da parte di Arpae-SAC di Rimini del presente Provvedimento sul sito ufficiale di Arpae;
- 20)** di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
- 21)** di dare atto che il presente Provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Rimini;

- 22) di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
- 23) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 24) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

**Il Dirigente del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  
*Dott. Stefano Renato de Donato***

Atto firmato digitalmente a norma di Legge

**Allegato A**

<b>Matrici</b>	<b>Quantità annue massime (in tonnellate)</b>
Insilati da colture agricole dedicate: mais, frumento, orzo, triticale, sorgo, loietto, girasole	18.000
Sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati	2.500
Sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione	3.000
Sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno	1.500
Sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento	300
Sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci	300
Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate	1.000
Sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli	500
Sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla	1.000
Pannello di spremitura di alga	200
Sottoprodotti della lavorazione della birra	300
Effluenti zootecnici (pollina e liquame bovino)	6.000
<b>TOTALE</b>	<b>34.600</b>



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**